

Sentenza: n. 137 del 8 maggio 2009

Materia: erogazione di risorse finanziarie

Limiti violati: articoli 3, 97, 117, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Oggetto: articolo 17, tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007)

Esito: fondatezza della questione sollevata

Estensore nota: Caterina Orione

Nel corso di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, promosso dal Codacons per l'annullamento di un provvedimento della giunta regionale del Lazio di diniego della richiesta di contributo avanzata dalla ricorrente associazione non lucrativa, il Tar solleva dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale concernente una disposizione della legge regionale 28/2006. L'articolo 17 (*Concorso della Regione alle iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo locale*) dispone che a determinati soggetti, individuati in una tabella B allegata, siano concessi contributi di importo determinato, anch'esso individuato nella stessa tabella, a seguito di presentazione di documentazione relativa a progetti entro un termine certo. Il Codacons, soggetto non ricompreso fra quelli previsti dalla tabella B allegata, si vede respingere la propria richiesta di finanziamento del progetto, con la motivazione appunto di non essere previsto fra i soggetti beneficiari contemplati dalla disciplina.

Il giudice remittente, ritenuta la rilevanza della questione in quanto la mancata inclusione del Codacons nella tabella impedisce "di fatto e di diritto" a questo di poter accedere alle risorse finanziarie, rileva, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza, che la disposizione, da qualificarsi quale norma-provvedimento, appare posta in violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, poiché l'individuazione degli enti beneficiari non appare preceduta da alcuna procedura atta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e tantomeno appaiono evidenti ragioni che consentano una deroga al principio sopracitato. L'articolo 17 e relativa tabella, pertanto non sembrano poter superare il vaglio di costituzionalità per inosservanza dei profili di non arbitrarietà ed ragionevolezza che devono sussistere principalmente in presenza di una legge a contenuto provvedimentale, che seppure non vietata in astratto, deve comunque essere sottoposta al vaglio di costituzionalità secondo uno scrutinio rigoroso, e la valenza dell'inosservanza di tali profili comporta altresì la violazione dei principi di buon andamento e di

imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione. Inoltre il TAR rileva la violazione dell'articolo 117 della Costituzione in quanto la disposizione provvedimento impugnata non sarebbe osservante dei principi generali della legislazione statale, posti dall'articolo 12 della legge 241/1990 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità con cui vengono concessi benefici economici.

La Corte costituzionale accoglie la prospettazione del giudice remittente relativamente alla disposizione impugnata che appare posta in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, non essendo suffragata in maniera alcuna la ragionevolezza della deroga posta in essere ai principi di parità di trattamento.

Richiamata la propria giurisprudenza in merito alla possibilità per una legge ordinaria di avere contenuto più prettamente di competenza della sfera amministrativa (sentenze nn. 248 e 347 del 1995), la Corte osserva che una disciplina a carattere provvedimento deve comunque essere valutata in relazione al suo oggetto, nel senso che essa è ammessa entro limiti sia specifici (sentenza n. 94 del 2009 e n. 267 del 2007) sia generali di osservanza del principio di ragionevolezza e di non arbitrarietà, in relazione al loro contenuto specifico (sentenze n. 143 del 1989, n.346 del 1991, n.492 del 1995, n. 241 del 2008). Qualora si sia in presenza di disposizioni derogatorie, queste tanto più devono essere esaminate rigorosamente al fine di evitare disparità di trattamento con conseguente violazione dei principi di eguaglianza ed imparzialità a cui sempre il legislatore deve informare le proprie scelte, per cui occorre che, qualora questi ponga in essere un'opzione legislativa a carattere *particolare e concreto*, questa deve essere sostenuta dall'esplicitazione dei criteri e delle modalità di attuazione sottostanti alla scelta operata, al fine di poter valutare il rispetto del principio di parità di trattamento.